

	COMUNE DI VICENZ	ZA 🔠			187
	N. 925 di Racc.	N. 27072	di Rep.S.		
	CONCESSIONE IN COMODATO DEL NUO	VO TEATRO C	OMUNALE		
	ALLA "FONDAZIONE TEATRO COMUNALE	E CITTA' DI VIC	ENZA"		
-	*****			· · · <u>-</u> ·-	
	REPUBBLICA ITALIA	NA			
	Nella Residenza comunale, addì 3 tre del mese o	di dicembre 2007	duemilaset-		0
	te.			9 7	
	Avanti a me dott. Angelo Macchia, nato a Sant	'Arsenio (SA) il	22 febbraio	8	
<u> </u>	1956, Segretario Generale del Comune di Vicer	nza sono compar	si oggi i si-	6	55
	gnori:				*
	TIRAPELLE avv.Maurizio, nato a Gambellara (VI), il 9 maggio	1958, domi-	TE VIOENZA	7
	ciliato per la carica presso la sede comunale, il	quale interviene i	nel presente		3
	atto non in proprio, ma quale rappresentante d	el COMUNE DI	VICENZA	E S	<u>0:</u>
	(codice fiscale 00516890241), in qualità di Dire	ttore del Settore	"Servizi le-	16 3 33 F	300
	gali, contratti e patrimonio" del Comune stesso,	in esecuzione de	lla delibera-		
	zione della Giunta comunale 31.10.2007 n.313/	59771 in prosieg	guo dell'atto		
	indicato come comodante;				
	HÜLLWECK dott.Enrico, nato a Vicenza il 31	marzo 1946, ivi	domiciliato		
	per la carica nella sede comunale di Palazzo del	Territorio, Levà	degli Ange-		
	li, il quale interviene nel presente atto non in pr	oprio ma quale I	Presidente_e		
	legale rappresentante della fondazione denomi	nata "FONDAZI	ONE TEA-	±0.	
	TRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA" (c	odice fiscale 034	, ,	-	
	autorizzato a quanto segue in forza dei poteri	attribuitigli con o	delibera del	Segretation	Generale
-	Consiglio di Amministrazione del 30.10.2007, n	el prosieguo dell'		/VI	
			·		

		1
	to come comodatario.	7
.53	Premesso:	C
	- che con provvedimento 21 giugno 2007 n.23 il Consiglio comunale di	
	Vicenza ha deliberato di partecipare alla costituzione della fondazione deno-	
	minata "FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA" DI VICENZA" u-	
	nitamente alla Regione del Veneto, all'Associazione Industriali della Provin-	
	cia di Vicenza, alla Banca Popolare di Vicenza;	
	- che con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale ha, altresì, di-	,
	sposto che il nuovo Teatro Comunale venga concesso in comodato alla Fon-	
<u> </u>	dazione oltre che per l'esercizio delle attività istituzionali anche quale sede	
	della stessa;	
	- che con atto in data 23 luglio 2007 n.217462 di Rep. del Notaio Gian	
	Paolo Boschetti di Vicenza è stata formalmente costituita la Fondazione che,	
	ai sensi dell'art.2 dello statuto, ha come finalità primaria quella di persegui-	
	re, senza scopo di lucro e con finalità di utilità sociale, la diffusione delle arti	
	teatrali, di prosa, di musica e di danza e, più in generale, di tutte le forme del-	
	lo spettacolo, favorendo la crescita culturale della comunità cittadina, assu-	
	mendo a tal fine la gestione diretta del Teatro Comunale;	
	- che con provvedimento del 31.10.2007 n.313/59771 la Giunta comunale	
	ha deliberato di concedere in comodato il nuovo Teatro Comunale di Viale	
	Mazzini alla "Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza" fino al	
	31.12.2040 ai patti e condizioni indicate nello schema di contratto allegato al	
	provvedimento medesimo;	
-	- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con deliberazione	
57	del 30.10.2007 ha espresso la volontà di accettare il comodato,	
	·	

08)		
	Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,	
	detti Signori comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io	
	Segretario rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1. Oggetto e finalità del comodato	
	1. Il Comune di Vicenza, comodante, concede in uso gratuito alla "Fondazio-	
		1.03 (0.1.0.0)
	ne Teatro Comunale Città di Vicenza" con sede in Vicenza, comodatario, che	
	accetta, il nuovo Teatro Comunale sito in V.le Mazzini c.n. 39 con i relativi	
	locali logistici, ausiliari e accessori, relative pertinenze, compreso il box cal-	
	daia, impianti, attrezzature, come da planimetrie "A02", "A18", "A04",	
	"A05", "A06", "A07", "A08", "A09", "A10", "A11" che, previa visione e	
	sottoscrizione, si allegano al presente contratto per formarne parte integrante	
	e sostanziale. I beni mobili, strumentali e d'arredo, pure oggetto di comoda-	
	to, saranno descritti in apposito verbale di consegna.	
	2. I beni di cui al punto precedente vengono consegnati al comodatario af-	
*	finché lo stesso se ne serva per gli scopi indicati all'art.2 dell'atto costitutivo	
	della Fondazione.	,
	3. Costituiscono oggetto di comodato anche gli spazi e i locali retinati in ros-	
	so nelle planimetrie sub n. 1, 2 e 3, che, previa visione e sottoscrizione, si al-	
	legano al presente atto e che sono destinati a sede della Fondazione, nonché i	
	beni mobili, strumentali e d'arredo, compresi nei predetti locali e descritti in	
33	apposito verbale di consegna.	
	4. E' concessa in comodato anche l'area esterna al Teatro, destinata a par-	
	cheggio e a verde, individuata nella planimetria "A43" che, previa visione e	
	sottoscrizione, si allega al presente atto; le modalità di gestione dell'area sa-	
	ranno oggetto di successivo accordo.	

	Articolo 2 – Durata del comodato e restituzione dei beni.	
15 20 mg	1. La durata del presente contratto è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2040 (duemilaquaranta), decorrente dalla firma del presente atto, prorogabile	
Je de l'action de	fino all'anno 2050 (duemilacinquanta) pari alla durata della Fondazione.	
and the second	2. Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario è obbligato alla resti-	
le .	tuzione dei beni concessi in comodato in buone condizioni d'uso.	
, m	3. Qualora durante il periodo convenuto dovesse sopravvenire un urgente e	
	imprevedibile bisogno, correlato all'interesse pubblico, di servirsi dei beni o	
	di parte di essi, il comodante ha diritto di esigerne la restituzione immediata	
3	senza che il comodatario possa richiedere indennità alcuna; resta inteso che il	
3	comodante dovrà subentrare nei contratti in corso di esecuzione sottoscritti	
<u></u>	dal comodatario.	
3	4. Il comodante ha, altresì, diritto di ottenere l'immediato rilascio dei beni	
	oggetto di comodato nei casi di estinzione della Fondazione previsti	
	dall'art.22 dello statuto della Fondazione stessa.	
ſ	5. Il comodatario può apportare, a proprie spese, migliorie, addizioni, modi-	
	fiche alle strutture del Teatro solo previa autorizzazione scritta del comodan-	
	te; a lavori eseguiti verrà redatto verbale di presa in consegna delle opere	
	realizzate. Alla scadenza del contratto le migliorie, addizioni, modifiche ese-	
	guite dal comodatario resteranno acquisite alla proprietà del comodante sen-	
	za obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante,	127
	fatto salvo il diritto del comodante di pretendere la rimessa in pristino.	-
	Articolo 3 – Oneri manutentivi	
	1. Le parti contraenti convengono che le obbligazioni relative agli interventi	
	di manutenzione ordinaria, assunte con il presente atto, hanno durata fino al	

ئے

e gr

	31 dicembre 2010, e ciò al fine di poter valutare, nell'interesse comune, gli	HARCA DA BOLLO Westin E14, 62 GUATTOROTCI 62 TATAZZAR HODSHOUT TAT
	effettivi costi di gestione e il grado di efficacia delle forme gestionali utiliz-	
	zate; a decorrere dal 1 gennaio 2011 l'assunzione degli oneri relativi alla ma-	1
lu III	nutenzione ordinaria sarà oggetto di successivo accordo da sottoscrivere en-	
101	tro il 30 ottobre 2010.	
	2. Sono a carico del comodante la manutenzione ordinaria, compresa la puli-	
	zia, e la manutenzione straordinaria del complesso teatrale, dei macchinari,	
	degli impianti fissi anche speciali, compresi gli ascensori, dei presidi antin-	
	cendio, delle attrezzature di cui al verbale di consegna. Le proposte del co-	
	modatario relative ad interventi di manutenzione straordinaria devono essere	
	trasmesse al comodante entro il 31 luglio di ogni anno.	
	3. L'onere della pulizia a carico del comodante è pari al costo dell'appalto	
	del servizio per le giornate di spettacolo nella misura massima di 100 (cento)	
	giorni annui; l'eventuale differenza di costo è a carico del comodatario.	
	4. Sono a carico del comodatario la manutenzione ordinaria di tutti gli altri	
	beni mobili del complesso teatrale, nonché la pulizia e la manutenzione ordi-	
	naria dei locali destinati a sede della Fondazione.	
	5. Ai fini del presente atto si intendono per "interventi di manutenzione ordi-	
	naria" gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnova-	
	mento e sostituzione delle finiture del complesso teatrale, nonché gli inter-	
-	venti tecnici necessari a integrare, a mantenere in efficienza, a garantire il go-	-
	dimento, l'utilizzo, la conservazione, la funzionalità e la sicurezza dei ben	<u>i</u>
	oggetto di comodato.	
	6. In caso si verifichino condizioni di pericolo, il comodatario dovrà adope	
- 	rarsi direttamente in relazione alle proprie competenze per ridurre o elimina	P Sogretally Comme

•*		
	re tali condizioni e dovrà informare immediatamente il comodante. I costi di	
	tali interventi urgenti, in contraddittorio tra le parti, saranno riconosciuti dal	
	comodante.	
	Articolo 4 – Oneri di gestione – custodia - sorveglianza	
	1. Il comodatario per la gestione delle attività teatrali indicate nell'art. 2,	
	comma 2, lett. c) dello statuto della Fondazione assume tutti gli oneri che ne	
	derivano. In particolare fanno carico al comodatario le spese per la sommini-	-
	strazione di acqua, energia elettrica, gas, teleriscaldamento, nonché per le u-	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
_	tenze telefoniche e per i servizi di custodia e sorveglianza.	
	2. In deroga a quanto pattuito al punto 1, fino al 31 dicembre 2007 le spese	
	per la somministrazione di acqua, energia elettrica, gas, teleriscaldamento	
	sono a carico del comodante. A decorrere dal 1 gennaio 2008 il comodatario	
	subentrerà nei relativi contratti di somministrazione e dovrà provvedere, a	
	proprie spese, al cambio di intestazione; a tal fine il comodante fornirà ogni	
	collaborazione.	
	3. Per custodia si intende l'obbligo di vigilanza e di controllo dei beni ogget-	
	to di comodato ponendo in essere azioni idonee a garantirne la prevenzione,	
	la conservazione e la tutela,	
	4. Per sorveglianza si intende l'obbligo di verificare, garantire, o far garanti-	
	re, una corretta conduzione tecnica della struttura, degli impianti, delle at-	
	trezzature e più in generale di tutti i beni oggetto di comodato.	
	5. Gli obblighi, e le conseguenti responsabilità, derivanti dal rispetto delle	
	norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 e delle prescrizioni	
	del decreto ministeriale 19 agosto 1996 sono assunti dal comodatario, il	
	quale dovrà, in particolare, nominare il responsabile della sicurezza.	
	nonmare il responsabile della sicurezza.	

54b	1	l
7/1		
-	Articolo 5 – Oneri assicurativi	
	1. I beni immobili e mobili di proprietà del comodante saranno oggetto di	
	polizza assicurativa all risk contratta dal comodante che ne assumerà per in-	
	tero il costo. La polizza dovrà prevedere la rinuncia all'azione di surroga an-	
	che nei confronti del comodatario.	
	2. Il comodante provvederà, altresì, a coprire il rischio di responsabilità civile	
	verso terzi derivante dalla proprietà dei beni di cui al presente comodato.	
	3. Spetta al comodatario la stipula di una idonea polizza assicurativa per la	
	copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché verso presta-	
	tori di lavoro derivante dalla propria attività istituzionale.	
	4. Spetta, altresì, al comodatario la stipula di idonea polizza assicurativa per	
	la copertura dei danni diretti e materiali dei beni di propria proprietà.	
	Articolo 6 – Concessione a terzi del Teatro.	
	1. Ferma restando la finalità primaria della presente concessione, come pre-	
	cisato all'art.1, punto 2, il comodante acconsente al comodatario di concede-	
	re a terzi il godimento dei beni oggetto di comodato. Sono considerati terzi	
	anche i soci fondatori, escluso il Comune di Vicenza.	
	2. Compatibilmente con la programmazione delle stagioni teatrali e delle at-	
	tività collaterali della Fondazione, il comodatario e il comodante concorde-	
	ranno tempi e modalità di utilizzazione, da parte di quest'ultimo, del Teatro	
	per lo svolgimento di attività di natura istituzionale, tenendo anche conto di	
	eventuali accordi di programma tra il Comune di Vicenza e la Regione del	
	Veneto conformemente a quanto prevede l'art.2, comma 2, lett. c) dello sta-	
	tuto della Fondazione. A tal fine il comodante ha diritto di usufruire del Tea-	
	tro(sala_principale_o_ridotto)_sino_ad_un_massimo_di_50_(cinquanta)_giomate	

	annue.	
	3. Entro il limite massimo delle 50 (cinquanta) giornate annue di cui al punto	
	precedente, la concessione in uso del Teatro al comodante sarà a titolo gra-	
tuito per le attività teatrali o collaterali gestite dallo stesso in forma dirette per le attività che il comodante darà in affidamento a terzi sarà a carico de		
	concessionario il rimborso delle spese determinate dal comodatario.	
	4. Il rapporto con il comodatario in ordine all'uso specifico delle giornate di	
	cui al punto 3 sarà tenuto, per il comodante, dal settore attività culturali del	
	Comune di Vicenza che ne coordinerà il calendario anche per gli altri settori	
	del Comune stesso.	
	Articolo 7 - Gestione del bar.	
	1. La gestione del bar all'interno del Teatro è affidata al comodatario che	
3 %	farà propri i proventi senza oneri a carico del comune.	
3	2. Il comodatario può attivare la gestione del bar anche mediante persona e-	
3	sterna in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.	
	3. I provvedimenti abilitativi per la somministrazione di alimenti e bevande	
	nonché di abilitazione sanitaria saranno richiesti agli uffici competenti diret-	
	tamente dal comodatario o dal gestore.	
	Articolo 8 - Relazioni e collaborazione	
- 1:	1. Le parti si obbligano a mantenere un sistema di relazione e collaborazione	
<u> </u>	e a tal fine, tramite gli uffici competenti, possono acquisire dati, informazio-	
	ni e documenti sui risultati della gestione complessiva anche al fine di co-	
	struire indicatori di efficacia, efficienza e economicità da relazionare con i	_
	contributi erogati.	
	2. E' diritto del comodante ispezionare o far ispezionare i beni oggetto di co-	

:78



	modato. 0 1 06 243124 007 (O CONTRACTOR CONTRACTO
	Articolo 9 - Disposizioni finali	
	1. Non sono a carico del comodante altri oneri oltre a quelli espressamente	
	indicati nel presente contratto.	
	2. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato dal presente contrat-	
	to troveranno applicazione le norme del codice civile e le altre leggi vigenti	
	in materia di comodato.	
	3. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro	
	di Vicenza.	
	4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e registrazione del pre-	
	sente contratto sono a carico del comodatario.	
-	Del presente atto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persone di mia fidu-	
	cia, su tre fogli di cui occupa otto facciate e parte della nona, ho dato lettura	
	a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti i quali lo approvano ed	
	insieme con me lo sottoscrivono in questo foglio e a margine degli altri due	
<u> </u>	fogli.	
	haniso in ell	
	Euro following	
	leegeld plage	
-		
		1
	COPIA CONFO	ALL'ORIGINALE
		APPOGENERALE
		1